



**FBA**  
Fondo Banche Assicurazioni

Fondo paritetico Interprofessionale nazionale  
per la formazione continua nei settori  
del Credito e delle Assicurazioni

**Allegato 1**

### ***CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO***

procedura per l'affidamento diretto, ex art. 36, comma 2 lettera a), del D. Lgs. n. 50 del 2016, per la fornitura di materiale hardware e software, per una durata di 36 mesi, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo tramite un'indagine di mercato per l'acquisizione di preventivi di spesa da parte di Operatori Economici. CIG 784398338B



## PREMESSA

Il Fondo Banche Assicurazioni (nel prosieguo FBA o Fondo) è un'associazione avente personalità giuridica, riconosciuta con decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali del 16 aprile 2008.

FBA è stato costituito a seguito dell'accordo interconfederale stipulato tra le rappresentanze sindacali delle imprese (ABI ed ANIA) e dei dipendenti (CGIL, CISL, UIL) ed opera in favore dei datori di lavori aderenti al Fondo e dei loro dipendenti, al fine di favorire la qualificazione professionale dei lavoratori, lo sviluppo occupazionale e la competitività imprenditoriale, nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti dalle parti sociali.

La sua missione, individuata dalla legge e dallo statuto associativo, è finanziare, secondo le modalità fissate dall'articolo 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali concordati dalle parti sociali, secondo le modalità definite nel Regolamento approvato dall'Assemblea degli associati. Il Fondo promuove, inoltre, ogni altra attività necessaria allo sviluppo della formazione continua in coerenza con il suo scopo istituzionale.

L'associazione opera senza scopo di lucro. Per l'espletamento delle proprie attività e il raggiungimento dello scopo statutario, FBA si avvale delle risorse ad esso provenienti sulla base di quanto disposto dall'art. 118 della legge 388 del 2000 citata, ossia lo 0,30% del contributo obbligatorio contro la disoccupazione involontaria, versato mensilmente all'INPS dai datori di lavoro aderenti al Fondo e dall'INPS erogato a FBA.

Per ulteriore documentazione informativa sull'Associazione: [www.fondobancheassicurazioni.it](http://www.fondobancheassicurazioni.it)

## Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura di gara ha per oggetto la fornitura dei seguenti prodotti informatici:

Quantità	Descrizione fornitura
N. 1	Schermo Dell SE2216H
N. 2	Tastiere e mouse senza fili Dell Premier KM717
N. 5	Cavi Patch Cat6 Ethernet (RJ-45) UTP Antigroviglio da 2 mt
N. 1	NAS XCubeNAS Series XN8000T
N. 8	Dischi HUS726060ALE610 SMCI 3.5" 6TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 128M 0F26943 512e ISE Air (Aries KP)
N. 4	Microsoft Office Home and Business 2019 per Mac



N. 1	licenza Visio Professional 2019
N. 2	licenze Windows Server 2016 standard
N. 1	Batteria per portatile DELL XPS L702X

Il Fondo si riserva, sempre nei limiti del valore massimo del contratto, di procedere all'acquisto di ulteriore materiale informatico, anche non ricompreso nel precedente elenco.

In tal caso sarà di volta in volta richiesto un preventivo all'affidatario e solo ove lo stesso risultasse coerente con i prezzi di mercato si procederà all'ordine sempre comunque nel limite di spesa massimo previsto.

Sono ricompresi inoltre nell'oggetto dell'appalto la consegna e l'installazione degli stessi.

Il servizio dovrà essere effettuato in base alle disposizioni di legge, dell'avviso di indagine di mercato, del presente capitolato speciale e dell'offerta economica.

## **Art. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO**

Il valore complessivo della fornitura è di € 30.000,00 oltre iva per l'intera durata del contratto, di cui € 7.990,00 per la fornitura di seguito elencata ed € 22.010,00 per eventuali acquisti che il Fondo dovesse effettuare durante il periodo di validità del contratto.

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sono stati rilevati rischi da interferenze di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e, conseguentemente, l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso e riferiti a rischi interferenziali, è pari ad € 0,00 (zero);

Trattandosi di contratto a misura il corrispettivo dell'appalto sarà determinato in ragione dell'effettiva richiesta di interventi e/o forniture richieste dal Fondo.

I prezzi unitari per l'esecuzione del servizio saranno determinati applicando la percentuale di ribasso offerta dall'operatore economico aggiudicatario sugli importi unitari posti a base d'asta.

L'Appaltatore prende atto e accetta che:

- i. le prestazioni e la quantità oggetto dell'affidamento saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli ordinativi effettuati da FBA, così come la relativa durata e il luogo di esecuzione;*
- ii. l'affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico del Fondo e senza che l'Appaltatore possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso il valore complessivo degli ordinativi specifici sia inferiore a quello di cui al successivo punto iv;*
- iii. non potrà vantare titolo alcuno o risarcimenti c/o indennizzi di sorta, nel caso di manca-*



- ta attivazione e/o interruzione della fornitura da parte di FBA;*
- iv. l'importo dell'affidamento è da considerarsi quale importo presunto massimo di spesa. FBA non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'affidamento che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante unicamente per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici;*
  - v. FBA non è vincolata a stipulare nel periodo di durata del contratto, ordinativi che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto dell'affidamento;*
  - vi. FBA resta libera di procedere all'acquisto presso altro fornitore ove il preventivo proposto dall'Affidatario risulti non congruo rispetto ai prezzi medi di mercato e senza che per ciò l'affidatario possa avanzare eccezioni e/o pretese;*
  - vii. si tratta di contratto a misura e pertanto ove il tetto di spesa massimo sarà saturato prima della naturale scadenza del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto senza necessità di preventiva disdetta; in tali casi l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale;*

### **Art. 3– DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto ha una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, in caso di avvio anticipato della fornitura, dalla data del primo ordinativo. Alla scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Fondo. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Il Fondo si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 9. In tal caso, verrà reso alla controparte un preavviso di almeno 30 giorni.

### **Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

L'affidatario è obbligato a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della presente procedura di gara e in ossequio alle disposizioni del presente capitolato speciale.

L'Appaltatore, preso atto della natura dell'appalto, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente appalto, oltreché di quelle contenute nel presente capitolato speciale e nei relativi documenti e di quelle che verranno impartite dall'Amministrazione.



## **Art. 5 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire le attività affidate con la massima diligenza e professionalità. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare tempestivamente al Fondo qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o all'avanzamento delle attività affidate. Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente. Il Fondo è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale utilizzato dall'appaltatore per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. L'affidataria si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga (o Mod. Uniemens) ed ogni altro documento dei lavoratori impiegati nelle forniture al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria.

Prima della stipula del contratto, e comunque entro il termine assegnato dal Fondo, l'aggiudicatario ha l'obbligo di consegnare:

1. Garanzia definitiva con le modalità e le forme previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 o, in alternativa o, in alternativa, dovrà proporre un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
2. Polizza Assicurativa RCT/RCO per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento con le seguenti caratteristiche:

**R.C.T.** | Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per tutte le forniture previste dall'appalto;

Condizioni e limiti richiesti:

Massimale unico minimo € 2.500.000 per evento/anno;

- Estensione della qualifica di terzi a FBA, ai dipendenti dell'Amministrazione FBA, ai subappaltatori e ai loro dipendenti;
- Lavoro presso terzi senza sottolimito;
- Danni consequenziali e da interruzione di esercizio senza sottolimito del massimale derivanti dalla fornitura di prodotti hardware e software;



- Danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'assicurato senza sottolimito del massimale;
- Danni agli impianti e macchinari oggetto dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 20% del massimale;

#### **R.C.O. | Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera**

Condizioni e limiti richiesti:

- Massimale unico minimo Euro 2.500.000 per evento / anno con il massimo di Euro 2.500.000 per persona
- Definizione di prestatore di lavoro a norma di legge in vigore al momento del sinistro

In caso di RTI/Consorzio/Aggregazione la polizza dovrà essere prodotta da tutte le società partecipanti.

Nel caso di omessa presentazione della predetta documentazione il Fondo potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione.

In tal caso, FBA potrà procedere ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

#### **Art. 6 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

La fatturazione delle prestazioni rese avverrà successivamente alla consegna degli apparati hardware e software. Il Fondo provvederà ai pagamenti entro 30 giorni fine mese data fattura.

La fattura dovrà essere intestata a:

Fondo Banche Assicurazioni

Via Tomacelli 132

00186 Roma

C.F. 09895391002

La fattura dovrà contenere il Codice Identificativo Gara.

Resta inteso che i predetti pagamenti saranno effettuati da FBA solo previa verifica positiva della regolarità contributiva (DURC) e fiscale dell'affidatario.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà tramite bonifico bancario e previo espletamento delle procedure di legge relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136 del 13.08.2010.



### **Art. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ**

In caso di inosservanza e/o inadempienza delle obbligazioni contrattuali, di non puntuale adempimento delle stesse o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Fondo contesterà, a mezzo pec, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte dell'affidatario.

Nell'ipotesi in cui tali controdeduzioni non venissero accettate dal Fondo, lo stesso applicherà la penale.

Saranno applicate penali da parte del Fondo nel caso di:

	Ipotesi di Inadempimento Sanzionato con Penale	Valore Penale
1	Ritardo rispetto ai termini di consegna convenuti per il singolo ordine	1 per mille del valore complessivo della singola fornitura per ogni giorno di ritardo

Le penali non escludono le altre conseguenze previste nel presente capitolato speciale, in particolare l'esecuzione in danno e la risoluzione del contratto, oltre il risarcimento per il maggior danno.

L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore dell'appalto; qualora le infrazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 9 del presente capitolato speciale, in materia di risoluzione del contratto.

Quanto dovuto dall'affidatario a titolo di penale verrà, trattenuto in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario o, in subordine, sulla garanzia definitiva.

Qualora la penale fosse detratta dalla garanzia definitiva, l'affidatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

### **Art. 8 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CREDITO**

È fatto divieto all'affidatario di subappaltare, anche parzialmente, il contratto oggetto del presente capitolato speciale.

Non è ammessa la cessione del credito derivante dal presente appalto.

### **Art. 9 - RECESSO DAL CONTRATTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Fondo può esercitare il recesso dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo



indenne l'affidatario dalle spese sostenute, per i servizi eseguiti. Al recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

FBA, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. nei seguenti casi di inadempimento:

- dolo, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- qualora l'importo delle singole penali applicate superi il 10% del valore contratto;
- subappalto o cessione del contratto;
- perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
- ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore.
- Violazione delle disposizioni di cui all'art. 14;
- di accertamento del difetto dei requisiti richiesti.

La risoluzione del contratto, nel caso se ne verificassero le condizioni, sarà notificata all'affidatario a mezzo pec.

In caso di risoluzione del contratto imputabile all'affidatario, il Fondo avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore.

In caso di risoluzione il Fondo procederà al pagamento delle sole prestazioni eseguite fino alla risoluzione stessa e nei limiti dell'utilità ricevuta da FBA nonché all'incameramento della cauzione definitiva, se prestata, o l'applicazione di una penale pari al 10% del valore contrattuale

L'affidatario non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti al Fondo per l'anticipata risoluzione del contratto.

Alla risoluzione si applica l'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

#### **Art. 10 - TERMINI E LORO COMPUTO**

I termini indicati nel presente capitolato speciale e negli altri atti in esso richiamati, sia per il Fondo che per l'affidatario, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

I termini indicati in giorni si intendono come giorni di calendario, cioè consecutivi e continuativi, salvo quanto diversamente ed espressamente indicato. Quelli indicati in mesi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.





### **Art. 11 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI**

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni del Fondo, da cui decorrono i termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna all'aggiudicatario o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente datata e firmata.

Anche le comunicazioni al Fondo, alle quali l'affidatario intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di pec o potranno essere consegnate direttamente al Fondo, dietro rilascio di ricevuta, datata e firmata dal personale addetto del Fondo.

La ricevuta di consegna della pec e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

### **ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai fini del perfezionamento del contratto, l'affidatario, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della legge n. 136 del 13/08/2010, dovrà comunicare al Fondo, gli estremi del/i conto/i dedicato/i ed i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimenti su detto/i conto/i.

L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare al Fondo ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

L'affidatario accetta che il Fondo provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal precedente art. 6.

L'affidatario riconosce al Fondo la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione della fornitura attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.



### **ART. 13 RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE**

Tutte le informazioni e i documenti ai quali ha accesso l'affidatario sono coperti dall'obbligo di riservatezza.

### **ART. 14 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01, CON I RELATIVI CODICE ETICO E SISTEMA SANZIONATORIO**

L'affidatario è a conoscenza che il Fondo Banche Assicurazioni ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Sanzionatorio, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. L'operatore economico aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna, in caso di affidamento, a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d. lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo. Si impegna altresì, in caso di affidamento, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dal Fondo Banche Assicurazioni ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e che costituiranno parte integrante del contratto. L'operatore economico è consapevole che la violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale. L'operatore economico, in caso di affidamento, manleva il Fondo Banche Assicurazioni per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultimo quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte della società offerente o di suoi eventuali collaboratori.

Che qualora la società offerente, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte della stessa o di suoi eventuali collaboratori, il Fondo Banche Assicurazioni potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il Fondo potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

Che, in caso di affidamento si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D. lgs. 231/01 del Fondo, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali nonché di essere informata e di accettare che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni del Fondo o di terzi specialisti incaricati. L'affidatario si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza del Fondo Banche Assicura-



zioni casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nei Protocolli che sono da intendersi parte integrante del contratto.

#### **ART. 15 NORME FINALI E FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.

Inoltre, per quanto attiene l'esecuzione del contratto, trovano integrale applicazione le norme contenute del D. Lgs. 50/2016 che qui, ancorché non trascritte, si intendono interamente richiamate.

Per ogni e qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Il presente capitolato speciale è costituito da n.15 articoli ed è composto da n.11 pagine.